

REPUBBLICA ITALIANA

postatarget
creative

S1/BA0482/208 Del 15/07/2008

Posteitaliane

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XL

BARI, 24 MARZO 2009

N. 45



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2009, n. 199

Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico. Presa d'atto del programma di interventi. Approvazione dello Schema di Disciplinare di attuazione. Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa art. 3 l.r. n. 42/08.

Pag. 5198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2009, n. 203

Avviso n. 1/2007 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Trasferimento fondi contributo ministeriale per attuazione Progetto “Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa - Diritto di Cittadinanza”. Approvazione Schema di convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi.

Pag. 5208

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 febbraio 2009, n. 248

Attuazione Intesa Istituzionale 28.01.2009 avente ad oggetto: “Indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici”. Istituzione Gruppo di lavoro.

Pag. 5220

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
26 febbraio 2009, n. 251

Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle modalità di erogazione.

Pag. 5241

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
marzo 2009, n. 255

Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico per la cura dell'Artrite Reumatoide.

Pag. 5243

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
marzo 2009, n. 260

Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008.

Pag. 5263

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
marzo 2009, n. 261

Approvazione di n. 9 atti di alienazione terreni della Riforma fondiaria in favore di manuali ed abituali coltivatori della terra delle province di Brindisi, Foggia e Lecce.

Pag. 5268

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
marzo 2009, n. 262

Approvazione di n. 5 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma fondiaria in favore di manuali ed abituali coltivatori della terra delle province di Bari, Foggia e Taranto.

Pag. 5270

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
marzo 2009, n. 264

Approvazione con prescrizioni del Piano Regolatore per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) del Comune di Casalnuovo Monterotaro.

Pag. 5272

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3
marzo 2009, n. 266

Concessione, in favore dell'Amministrazione Provinciale di Lecce, di un finanziamento di euro 250.000,00 a sostegno dei costi per il ripascimento delle coste salentine.

Pag. 5288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2009, n. 251

Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle modalità di erogazione.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dalla P.O. Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Il Ministero della Salute con decreto 8 giugno 2001, "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", ha regolamentato, tra l'altro, l'erogazione dei prodotti, destinati ad una alimentazione particolare ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.

L'art. 3 di detto decreto, disciplina le modalità di autorizzazione e di rilascio di 12 buoni o altro documento di credito che la Azienda USL deve adottare affinché le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica erpetiforme, possano fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare nei limiti della tabella allegata al precitato decreto. L'art. 6 prevede tra le modalità di erogazione la possibilità che i prodotti possano essere dispensati anche da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali secondo direttive emanate dalle regioni.

L'Assessorato Politiche della Salute, considerato che la celiachia, compresa la variante erpetiforme, è stata classificata dalla legge n. 123/2005 come malattia sociale, per una maggiore accessibilità sul territorio regionale all'erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine, con circolare prot. n. 24/6360/ATP/3 del 02.04.2008 e successiva prot. n. 24/7871/ATP/3 del 12.05.2008, ha emanato alle AA.SS.LL. regionali le direttive per la dispensazione dei prodotti senza glutine per i pazienti celiaci.

Con tali disposizioni, si è estesa all'intero territorio regionale la spendibilità dei buoni per l'acquisto di detti prodotti esclusivamente presso le farmacie convenzionate;

Considerato che una maggiore disponibilità di esercizi autorizzati alla vendita di prodotti per sog-

getti malati di celiachia soddisferebbe maggiormente le specifiche esigenze degli assistiti migliorandone la qualità della vita, si rende opportuno consentire l'approvvigionamento dei prodotti specifici oltre che nelle farmacie convenzionate e i competenti servizi delle AA.SS.LL., anche presso le strutture commerciali.

Le strutture commerciali autorizzate all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti che potranno erogare i prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario regionale sono:

1. centri commerciali;
2. parafarmacie;
3. laboratori di produzione e vendita di prodotti senza glutine.

Per l'erogazione dei prodotti senza glutine elencati all'art. 7 del DM 8 giugno 2001 a carico del SSR, il titolare, ovvero, il rappresentante legale, dell'esercizi commerciali sopra elencati, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti, dovrà stipulare apposita convenzione con il Direttore Generale dell'Azienda USL territorialmente competente, che, a cura della ASL, dovrà essere inviata, all'Assessorato Politiche della Salute - Servizio ATP, Ufficio Assistenza Farmaceutica;

I suddetti esercizi commerciali, opportunamente autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di commercio di alimenti, per le richieste di rimborso di prodotti privi di glutine, elencati all'art. 7 del decreto ministero della salute 8 giugno 2001, forniti agli assistiti, dovranno inviare ai Distretti ASL:

1. fattura con la descrizione dei singoli prodotti forniti con il relativo prezzo di vendita;
2. buono mensile, rilasciato dalla Azienda USL di appartenenza del paziente, con le relative fustelle dei prodotti forniti;

Le AA.SS.LL. di appartenenza per facilitare l'approvvigionamento dei prodotti senza glutine da parte dei pazienti, a secondo della richiesta dell'assistito, possono:

1. mantenere l'attuale modalità di erogazione in 12 buoni necessari per l'acquisizione dei prodotti senza glutine per il fabbisogno annuale, come indicato nella vigente normativa;

2. fornire all'assistito il buono mensile frazionato in due di uguale importo e comunque non superiore al valore massimo mensile previsto dalla normativa vigente. I moduli frazionati potranno essere utilizzati dai pazienti in un'unica soluzione o in momenti diversi ed esercizi diversi purché relativi al mese di competenza.

Si ritiene utile ribadire che i prodotti senza glutine, a discrezione del paziente celiaco, potranno continuare ad essere ritirati anche presso le farmacie convenzionate le quali, per poter accedere al rimborso, dovranno indicare a lato di ogni fustella il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti ceduti.

Di demandare al Dirigente del Servizio A.T.P. gli ulteriori eventuali provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine nei centri commerciali, nelle parafarmacie e nei laboratori di produzione e vendita.

COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quel i di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente

provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento deliberativo;
- Di approvare l'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del Servizio Sanitario Regionale in aggiunta alle farmacie convenzionate e ai competenti servizi della AA.LL.SS, anche agli esercizi commerciali autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, alle parafarmacie e ai laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti, a partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- Di approvare le seguenti modalità operative a cui dovranno attenersi le AA.SS.LL. ed i titolari o i rappresentanti legali degli esercizi commerciali autorizzati all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese nonché delle parafarmacie e dei laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti, per l'erogazione dei prodotti senza glutine iscritti nel registro nazionale di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale 8 giugno 2001:
 - a) Il titolare ovvero il rappresentante legale, dell'esercizio commerciale autorizzato all'attività di commercio nel settore merceologico alimentare iscritto nel registro delle imprese nonché della parafarmacia e dei laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di vendita di alimenti, può presentare richiesta per l'erogazione dei prodotti senza glutine iscritti nel registro nazionale di cui all'art. 7 del decreto ministe-

riale 8 giugno 2001 al Direttore Generale dell'Azienda USL territorialmente competente.

- b) La ASL dovrà inviare all'Assessorato Politiche della Salute - Servizio ATP, Ufficio Assistenza Farmaceutica, copia dell'autorizzazione rilasciata all'esercizio commerciale o alla parafarmacia o al laboratorio di produzione e vendita, in merito all'erogazione dei prodotti senza glutine.
- c) Al fine di agevolare l'approvvigionamento dei prodotti senza glutine da parte dei pazienti celiaci, le AA.SS.LL. di appartenenza, a secondo della richiesta dell'assistito, possono:
1. mantenere l'attuale modalità di erogazione in 12 buoni necessari per l'acquisizione dei prodotti senza glutine per il fabbisogno annuale, come indicato nella vigente normativa;
 2. fornire all'assistito il modulo mensile frazionato in due unità di uguale importo e comunque non superiore al valore massimo mensile previsto dalla normativa vigente. I moduli frazionati potranno essere utilizzati dai pazienti in unica soluzione o in momenti diversi ed esercizi diversi purchè relativi al mese di competenza.
- d) Le richieste di rimborso, riferite solo ed esclusivamente ai prodotti privi di glutine iscritti nel registro nazionale, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, dovranno essere presentate allegando, ai buoni rilasciati dalla ASL di residenza dell'assistito, fattura riportante la descrizione dettagliata dei prodotti erogati con i relativi prezzi e le fustelle autoadesive a lettura ottica presenti sulle confezioni.
- Di ribadire che i prodotti senza glutine potranno, a discrezione del paziente celiaco, continuare ad essere ritirati anche presso le farmacie convenzionate le quali, per poter accedere al rimborso, dovranno indicare a lato di ogni fustella il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti ceduti.
 - Di dare mandato al Dirigente del Servizio ATP l'espletamento degli eventuali adempimenti successivi necessari;

- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2009, n. 255

Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico per la cura dell'Artrite Reumatoide.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n. 3, confermata dal Dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferiscono:

la Giunta Regionale approva con L.R. n.23 del 19 settembre 2008 il "Piano Regionale di Salute 2008 - 2010". L'art. 1 (Principi) comma n. 2, fa riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), individua gli obiettivi di salute, le strategie con relative azioni prioritarie di intervento da raggiungere nel triennio di riferimento, garantendo la centralità del cittadino quale protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali e la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale.

Il "Piano della Salute 2008 - 2010" impone di sviluppare il rapporto con le Società Scientifiche per l'individuazione, l'adozione e la diffusione di Linee Guida e protocolli diagnostici terapeutici, in relazione alle prestazioni più rilevanti per gravità, frequenza e costi ed in considerazione della necessità di proporre al sistema ed ai professionisti strumenti di "Clinical Governance" per garantire appropriatezza nella scelta dei percorsi di diagnosi e cura.

A livello regionale si impone la necessità di migliorare l'appropriatezza organizzativa e clinica nell'approccio alla gestione del paziente con Artrite Reumatoide.

A tal proposito, la Commissione Regionale per l'Appropriatezza Prescrittiva, istituita con DGR N. 1226 del 24/08/2005, avvalendosi della collabora-